



*Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1/6/1939 n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

CONSIDERATO che in località Grange del Comune di Almese (TO) Censuario di Rivera, sono stati riportati alla luce i resti di una villa romana a carattere residenziale, databile tra la fine del I sec. a.C. ed il III sec. d.C.;

CONSIDERATO che la villa romana di Almese riveste importante interesse archeologico ai sensi della legge suddetta per la sua ubicazione nelle vicinanze della statio ad Fines, sede della Quadragesima Galliarum al confine tra la regio Transpadana e la provincia Alpium Cottarium, nonchè per la tipologia e la monumentalità delle strutture superstiti;

CONSIDERATO che i resti antichi sono compresi nel F.XI del Comune di Almese (TO), Censuario di Rivera alle partiwelle 270, 271/p, 272/p, 273/p; 274 6363/p e 378/p;

CONSIDERATO che occorre conservare il tessuto ambientale attuale e garantire la godibilità dei ruderi archeologici che verrebbe a ricevere grave danno qualora nelle sue immediate vicinanze venissero a sorgere costruzioni, che ne disturberebbero la prospettiva e ne altererebbero le attuali condizioni di ambiente e decoro;

CONSIDERATO pertanto che, per conseguire tali finalità è necessario imporre particolari prescrizioni nei confronti degli immobili segnati al F. XI, particelle 259,260,266,267, 271/p,273/p,363/p,378/p,263,264, , 265, 272/p ;

VISTI gli artt. 1,2³ e 21 della legge 1/6/1939, n.1089.

D E C R E T A :



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

ART. 1 - Gli immobili sopra indicati, sui quali insistono i resti della villa romana, evidenziati in giallo nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente decreto, sono dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

ART. 2 - E' istituita una fascia di rispetto all'area archeologica della villa romana, individuata a tratteggio nell'allegata planimetria, confinante a Nord con i mappali 261, 262, a E con un fosso, a Sud con i mapp. 260, 263, a Ovest con la strada vicinale, pari a mq. 13.630.

ART. 3 - La fascia di cui all'art. 2, potrà essere utilizzata a scopo agricolo mantenendo la qualità delle colture attualmente registrate in catasto.

Gli impianti e le attrezzature agricole già esistenti non dovranno essere modificati nè per ubicazione, ne per volumetria .

Nessuna nuova costruzione, impianto, struttura o riparo di qualsiasi genere, anche a carattere mobile o provvisorio, potrà essere realizzata nell'area sgombra da impianti agricoli esistenti.

E' fatto divieto di scavo e movimenti di terra in quanto altererebbero l'ambiente e la naturale pendenza del terreno.

Il presente terreno sarà notificato in via amministrativa agli interessati come individuati nella relate di notifica.

A cura della Soprintendenza Archeologica del Piemonte sarà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

IL MINISTRO

F. to Bono Parrino

Roma, li 23 MAG. 1988



Per copia conforme
 DIREZIONE GENERALE
 UFFICIO CENTRALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 Roma

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL PIEMONTE
COMUNE DI ALMESE - CENSUARIO DI RIVERA
F. XI
Scala 1/1500



Vincolo diretto



Vincolo indiretto

--- Area villa



23 MAG. 1988

ROMA

IL MINISTRO



326